



**COMUNE DI  
CHIARAVALLE CENTRALE**

<b>DELIBERAZIONE N. 10</b>
<b>DATA 31/01/2017</b>

**PROVINCIA DI CATANZARO**

### **Deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016**

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 10,30, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento

All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello nominale alle ore 10,50 risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Pres (si/no)</b>	<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Pres. (si o no)</b>
1.	SAVIO DOMENICO DONATO	NO	11	MAIDA GIUSEPPE	SI
2.	RIZZO ROSARIA GIUSEPPINA	SI	12	MALTESE FRANCESCO	NO
3.	CORRADO GIANFRANCO	SI	13	TINO GREGORIO	SI
4.	DONATO LIBERATA	SI			
5.	FERA ELISA	SI			
6.	FERA MARIA STEFANIA	SI			
7.	FOTI CLAUDIO	SI			
8.	GARIERI SERGIO	SI			
9.	MACRI ANTONIO	NO			
10.	NERI EMANUELA	NO			

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 il Vice Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, stante l'assenza del Sindaco giusta nota prot. n.1634 del 30/01/2017 allegata al verbale/brogliaccio del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Avv. Simona Provenzano, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n. 02 dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formalizzata dal Responsabile del Settore Finanziario, compiegata alla presente e che si intende integralmente richiamata;

Udito l'intervento del Presidente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

Consigliere Tino: il quale, nel prendere atto che i contenuti del decreto ben si conoscono, evidenzia come la proposta venga sottoposta al Consiglio Comunale l'ultimo giorno prima della scadenza dei 60 gg. concessi dalla legge. Il Consigliere sottolinea la bontà del contenuto del regolamento anche in considerazione del periodo di crisi che i cittadini attraversano, tuttavia la minoranza si chiede se, trattandosi di ente dissestato e di somme che dovrebbero convogliare nella massa attiva dell'OSL, non fosse necessario chiedere un preventivo parere all'Organismo di Liquidazione. Inoltre propone una pagamento mensile fino a 15 rate per venire maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini;

Il Responsabile del servizio Finanziario chiarisce come la "rottamazione" non determini alcuno squilibrio economico-finanziario nella gestione dei residui attivi trasferiti all'OSL. Inoltre precisa che le rate sono state stabilite ex lege nel numero massimo di 5;

Segue discussione e viene contattato telefonicamente il Presidente dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, il quale, per come riferito dal Consigliere Tino, comunica la propria difficoltà a esprimere un parere sul momento, essendo organo collegiale ma preannunciando che, qualora venisse richiesto, sarebbe positivo; inoltre si rende disponibile a contattare gli altri componenti per rilasciarlo anche ad horas. Il Consigliere Tino suggerisce anche di subordinare l'efficacia del regolamento alla richiesta di parere. Inoltre chiede che il Consiglio si pronunci sulla richiesta di rateizzazione.

Il Consigliere Foti afferma che la maggioranza voterà il regolamento così come presentato e che la minoranza avrebbe potuto presentare prima questi rilievi e non direttamente in Consiglio.

Il Consigliere Maida, evidenzia come in Consiglio non giunga mai una pratica perfettamente completa tanto che anche in questa occasione risulta mancante un parere. Inoltre rileva come sia stato saltato anche il passaggio in Commissione Finanze, laddove si sarebbero potute affrontare tutte queste problematiche:

Il Vice Sindaco chiarisce che certamente non saranno queste le rate che nei prossimi anni obereranno i cittadini chiaravallese bensì quelle legate al dissesto.

Prima della votazione intervengono le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Tino: precisa che si sarebbe voluto esprimere un voto favorevole ma sarà un'astensione derivante dalle seguenti ragioni:

- Non è stata convocata la Commissione per l'attività preparatoria;
- Non è stata accolta la richiesta di attendere che il Presidente dell'OSL si confrontasse con gli altri due componenti al fine di esprimere un parere sull'adozione del regolamento oltre

che la richiesta di subordinare non l'approvazione ma l'efficacia del regolamento all'acquisizione di detto parere.

Il Consigliere sottolinea come tali richieste siano state respinte con pervicacia e che l'intenzione della minoranza di contribuire costruttivamente nell'approvazione del regolamento si sia scontrata con un diniego insensato e pregiudizievole. Conclude preannunciando che il parere sarà richiesto all'OSL ed al Ministero dalla stessa minoranza giacchè di fatto non costerebbe nulla integrare l'atto con tale valutazione indispensabile;

Il Consigliere Maida conferma per le stesse motivazioni del Consigliere Tino il voto di astensione del proprio gruppo.

Si passa alla votazione sulla proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore Finanziario sulla quale risultano acquisiti i pareri dei responsabile dei Settori competenti e del Revisore dei Conti: favorevoli 7, astenuti 2 (Tino e Maida), espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione delle definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016"

Con successiva votazione: favorevoli 7, astenuti 2 (Tino, Maida), espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D.lgs. 267/2000.

Proposta di delibera del Responsabile del Settore Finanziario da sottoporre al consiglio comunale ad oggetto:  
**Approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento (ex D.L. n. 193/2016).**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

### Premesso che:

- ad opera dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. Decreto fiscale), recante "definizione agevolata", applicabile ai "carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016", quando l'attività di riscossione coattiva è affidata all'agente della riscossione nazionale Equitalia S.p.A;
- in ragione del citato intervento normativo, i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni ed interessi di mora inclusi nei predetti carichi, con il solo obbligo di versare:
  - le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi,
  - le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle eventuali spese per le procedure esecutive e spese di notifica;
- in sede di conversione del decreto legge n. 193/2016, con legge 1° dicembre 2016, n. 225, è stato introdotto l'art. 6-ter, avente ad oggetto "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali";
- l'integrazione apportata con la Legge di conversione ha fornito ai Comuni la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate, sia di natura tributarie che di natura non tributaria, per le quali si sia proceduto alla riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910;
- la definizione agevolata per le entrate di competenza dei Comuni può essere applicata agli atti notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- in caso di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali saranno escluse le sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento; - dalla definizione agevolata sono altresì escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- per quanto attiene alle sanzioni amministrative relative a violazione del codice della strada la definizione agevolata prevede l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre, di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981;
- l'introduzione della definizione agevolata per le entrate comunali, la cui riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale, deve avvenire con approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;
- il predetto regolamento deve essere approvato entro il 1° febbraio 2017, ossia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta in data 3 dicembre 2016;
- entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione con cui si approva il regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata, occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

**Verificato** che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*";

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Ritenuto** opportuno introdurre le procedure agevolate anche per i contribuenti del Comune di Chiaravalle Centrale al fine di adottare misure più favorevoli, applicabili ex lege per i contribuenti dei Comuni che hanno affidato la riscossione coattiva all'agente della riscossione nazionale, Equitalia S.p.A.;

**Considerato** che per adottare la definizione agevolata di cui all'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016, occorre approvare un apposito regolamento, per disciplinare le specifiche procedure per l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

**Atteso** la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di riscuotere crediti ormai vetusti, riducendo i costi amministrativi e del contenzioso, sia per il debitore, a cui è applicato un abbattimento del debito, grazie all'esclusione delle sanzioni;

**Considerato** che la definizione agevolata consente, altresì, ai contribuenti che si trovano in difficoltà, a causa delle grave crisi economica che ancora è presente su tutto il territorio nazionale, di ottemperare agli obblighi tributari scaturenti dagli avvisi di accertamento e solleciti già giunti in riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento;

**Dato atto** che il termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata è fissato al 31 marzo 2017<sup>1</sup> e riguarderà le ingiunzioni fiscali affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2016;

**Ritenuto** opportuno applicare la definizione agevolata per tutte le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, relativi ai periodi sopra indicati;

**Vista** la bozza del regolamento per l'applicazione della definizione agevolata che si intende approvare, qui allegata, quale parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

**Dato atto** che con l'applicazione della definizione agevolata vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

**Ritenuto** opportuno approvare l'allegato regolamento comunale che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Considerato** che i regolamenti sulle entrate comunali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al precedente capoverso, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Verificato** che per l'anno 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stabilito al 31 marzo 2017;

**Richiamato** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**Vista** la relazione del Responsabile del Servizio;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

## PROPONE

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

**PROPONE**

Inoltre di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata l'urgenza di applicazione della procedura di cui trattasi.



**Il Responsabile del  
Settore Finanziario  
(Rag. Vincenzo IOZZO)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. IOZZO", written over the printed name of the responsible official.

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, (cd. Decreto fiscale), ha introdotto la "definizione agevolata" per i "carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016", quindi per le posizioni affidate ad Equitalia S.p.A. per la riscossione coattiva. Con il citato intervento normativo i contribuenti hanno la possibilità di estinguere il proprio debito "iscritto a ruolo" senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi nei predetti carichi. In sintesi, la disposizione in parola prevede che debbano essere versate:

1. le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
2. le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle eventuali spese per le procedure esecutive e spese di notifica.

La "rottamazione dei ruoli", così come appena descritta, opera *ex lege* per la sola riscossione coattiva affidata ad Equitalia, ossia all'agente della riscossione nazionale e per le partite gestite con lo strumento del "ruolo coattivo". In presenza di entrate locali riscosse mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale (disciplinato dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639), non vi è invece alcun obbligo. Anzi, solo a seguito della conversione del richiamato D.L. n. 193/2016, con la Legge 1° dicembre 2016, n. 225, il legislatore ha integrato la normativa in materia di definizione agevolata, introducendo l'art. 6-ter.

Ad opera della previsione inserita, anche ai contribuenti dei Comuni che non si avvalgono dell'agente della riscossione nazionale per l'attività di riscossione coattiva, può essere fornita l'opportunità di definire la propria posizione debitoria. Ciò accade nell'ipotesi in cui l'ente locale intende aderire alla "definizione agevolata" disciplinata dall'art. 6-ter rammentato. Pertanto, l'introduzione delle disposizioni dettate dal D.L. n. 193/2016, così come riformate in sede di conversione, consente ai Comuni di aderire alla "rottamazione" dei debiti in fase di riscossione coattiva. Tale opzione deve essere espressamente operata quando viene utilizzata l'ingiunzione fiscale, obbligatoria quando l'agente della riscossione a cui è affidata la fase coattiva è diverso da Equitalia, o quando la riscossione coattiva è gestita direttamente dall'ente locale.

L'adozione del nuovo istituto agevolativo è però subordinata alla redazione di un apposito regolamento che ne disciplina la sua attuazione. Questo regolamento potrà essere adottato in conformità alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. Pertanto, le disposizioni regolamentari potranno disciplinare le modalità di applicazione dell'agevolazione definitiva, purché nel rispetto dei limiti imposti dal comma 1, del predetto art. 52, che esclude la possibilità di individuare il presupposto soggettivo, il presupposto oggettivo e la misura dell'aliquota massima di un tributo. Considerate le specifiche previsioni normative intervenute, il regolamento deve essere approvato entro il 1° febbraio 2017, con apposita delibera di Consiglio Comunale. Una volta approvato, ne deve essere data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, entro 30 giorni dalla deliberazione.

Va inoltre evidenziato che l'agevolazione in parola riguarda le entrate non riscosse, sia di natura tributaria che di diversa natura non tributaria, purché oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dall'anno 2000 al 2016. Tali provvedimenti possono essere stati notificati sia direttamente dall'Ente locale, quanto attraverso l'agente della riscossione, diverso da Equitalia S.p.A., a cui è stato affidato il servizio di riscossione coattiva. Naturalmente devono essere esclusi i periodi o le entrate per le quali, eventualmente, il Comune abbia affidato la riscossione coattiva, anche per alcuni periodi, ad Equitalia: tali carichi sono infatti disciplinati direttamente dalla normativa in esame, che fornisce direttamente la facoltà al contribuente, di aderire o meno alla "rottamazione" mediante la presentazione di apposita istanza entro il prossimo 31 marzo 2017. Preme inoltre rimarcare che, le previsioni che afferiscono ai carichi di Equitalia stabiliscono che le entrate che possono beneficiare delle agevolazioni attengono ai ruoli consegnati fino al 10 gennaio 2017. Naturalmente, la potestà regolamentare riconosciuta al Comune consente di modificare tali termini, ma non quello entro cui deve concludersi la procedura (30 settembre 2018).

Il Comune di Chiaravalle Centrale si è avvalso negli anni e si avvale del servizio di riscossione coattiva dell'agente della riscossione nazionale, ossia di Equitalia S.p.A. e, pertanto, ha sempre proceduto alla riscossione coattiva, per il periodo dall'anno 2000 al 2016, mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale.

Quindi, in ragione della richiamata potestà regolamentare, il Comune potrà modificare alcune previsioni rispetto a quelle stabilite dal D.L. n. 193/2016, riferite alle somme iscritte a ruolo. In particolare si potrà scegliere quali modalità adottare per applicare la definizione agevolata, decidendo, ad esempio, di prevedere la possibilità di introdurre la "rottamazione" solo per alcune entrate di competenza dell'ente locale, indicando le modalità con cui dovrà essere presentata l'istanza per aderire alla definizione medesima.

La valutazione deve inoltre considerare anche l'ipotesi di definizione agevolata solo per alcune entrate.

Si sottolinea, infine, che il regolamento non potrà stabilire un diverso termine entro cui dovrà chiudersi la procedura, mentre potrà invece indicare le modalità per stabilire un diverso numero di rate con le quali il contribuente potrà beneficiare della definizione agevolata. Si ricorda, infatti, che la normativa afferente alle somme iscritte a ruolo, ha fissato un numero di rate pari a cinque (31 luglio e 31 ottobre per il 2017, 31 gennaio, 30 aprile e 31 luglio per il 2018) che con il regolamento in esame potranno essere modificate.



**Il Responsabile del  
Settore Finanziario  
(Rag. *Vincenzo IOZZO*)**

**COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE**  
**(PROVINCIA DI CATANZARO)**  
**IL REVISORE DEI CONTI**

Oggetto: Proposta di delibera del consiglio comunale: "Approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento. (ex D.L. n. 193/2016)".

Il sottoscritto Dott. Fernando Batti, Commercialista, Revisore contabile, in qualità di Revisore Unico dei Conti in carica al comune di Chiaravalle Centrale provincia di Catanzaro;

- Richiamato il D.L. n. 174/2012, sulle funzioni dell'organo di revisione e in particolare sulla funzione di collaborazione al consiglio comunale.
- Richiamata la lett. b), comma 1, dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/ 2000, dove indica i pareri obbligatori che l'organo di revisione deve formulare su proposte di deliberazione relative ad atti fondamentali della gestione.
- Che pareri obbligatori, devono essere espressi solo su proposte da sottoporre al Consiglio per quanto concerne i regolamenti e le variazioni da apportare ai medesimi.
- Richiamato comma 1bis del citato art. 239 che risolve ogni dubbio indicando che è l'organo consiliare tenuto ad adottare sui i provvedimenti regolamentari:
- Acquisita la proposta di delibera in oggetto indicata;
- Esperita l'istruttoria di competenza.
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;

**ESPRIME**


Parere favorevole sulla proposta di delibera da sottoporre al consiglio comunale in oggetto specificata.

Chiaravalle Centrale 27.01.2017



Il Revisore dei Conti

Dr. *Batti Fernando*



# CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

(Provincia di Catanzaro)

Via Salita Castello snc - Tel. 0967/91031 - Fax 0967/92211

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento. (ex D.L. n. 193/2016).

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rag. Vincenzo IOZZO Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000 **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Chiaravalle Centrale 26.01.2017



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Vincenzo IOZZO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Vincenzo IOZZO Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000 Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Chiaravalle Centrale 26.01.2017



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Vincenzo IOZZO

**COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE**  
**Provincia di Catanzaro**



TRIBUTI

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE**  
**AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE**  
**MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE**

**INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

## SETTORE FINANZIARIO REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA

---

Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

Art. 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 7 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 8 – Efficacia della definizione agevolata

Art. 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 10 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 11 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 12 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 14 – Disposizioni finali

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata di tutte le entrate comunali: Imposte e tasse, entrate patrimoniali.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, che attengono alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, disciplinate dal di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**Art. 2**

**Finalità del regolamento**

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa, disciplinata dal presente regolamento.
2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

**Art. 3**

**Ambito di applicazione della definizione agevolata**

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, del precedente articolo, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come disciplinato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione o dalle società pubbliche di cui al comma 5, del richiamato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, ai sensi i cui al D.P.R. n. 602/73, sono assoggettate *ex lege* alle disposizioni previste in materia di definizione agevolata, di cui all'articolo 6, del D.L. n. 193/2016.

**Art. 4**

**Atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6, commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016; in particolare sono esclusi:
  - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

**Art. 5**

**Modalità di applicazione della definizione agevolata**

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il cittadino che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 31 marzo 2017.
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 6**

**Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune o all'agente della riscossione/concessionario a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il 31 marzo 2017.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a n. 5 di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018. E, comunque: 1 rata 31.07.2017 – 2 rata 31.10.2017 – 3 rata 31.12.2017 – 4 rata 30.04.2018 – 5 rata 30.09.2018
4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

**Art. 7**

**Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o l'agente della riscossione comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune o dell'agente della riscossione entro il 30 giugno 2017.
4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o l'agente della riscossione comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il 30 giugno 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento.

5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

**Art. 8**

**Efficacia della definizione agevolata**

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria utilizzando l'IBAN IT 89G0825842940002000015183 ( Gestione O.s.l.);

**Art. 9**

**Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 30 novembre 2016.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Le somme dovute possono essere suddivise in cinque rate di uguale importo.

**Art. 10**

**Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

**Art. 11**

**Procedure cautelative ed esecutive**

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

**Art. 12**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.
3. Il Comune e l'agente della riscossione adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

**Art. 13**

**Disposizioni finali**

## SETTORE FINANZIARIO REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, occorre fare riferimento alle disposizioni dettate dal D.L. n. 193/2016, come convertito, con legge n. 225/2016.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE F.F.**  
F.to Giuseppina Rosaria Rizzo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Simona Provenzano

PUBBLICAZIONE N. 1742

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line il giorno **3.1 GEN. 2017** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Dalla Res. Municipale,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno **31.01.2017**

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Avv. Simona Provenzano

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Res. Municipale,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to \_\_\_\_\_